

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso

Testo approvato dall'Assemblea del 28 aprile 2007

Art. 1 - Soci

Ciascun membro del Coordinamento che ha diritto al voto può rappresentare per delega in Assemblea al massimo un altro aderente. La delega deve essere redatta per iscritto e viene affidata, all'inizio della riunione, a chi presiede l'Assemblea, che provvederà a controfirmarla. Quando sono previste le elezioni per le cariche associative, la delega andrà consegnata alla Commissione Elettorale.

Nel caso in cui un'associazione non sia più iscritta al Registro di cui alla legge regionale n. 40/93, l'esclusione dal Coordinamento opererà di diritto. L'esclusione sarà comunicata per iscritto all'Associazione dalla segreteria del Coordinamento. L'associazione avrà 30 giorni di tempo per presentare al Consiglio Direttivo le proprie controdeduzioni, le quali potranno comunque riguardare esclusivamente la situazione relativa all'iscrizione al Registro Regionale.

Art. 2 - Commissione Elettorale

In occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale, l'Assemblea nominerà o confermerà la Commissione elettorale che avrà il compito di verificare l'ammissibilità delle candidature, predisporre la lista dei candidati per ciascun organo, controllare lo svolgimento delle elezioni, eseguire lo spoglio delle schede votate e proclamare il risultato.

La Commissione elettorale sarà composta da almeno tre componenti che non siano candidati nelle elezioni nelle quali sono membri della Commissione stessa.

Art. 3 - Candidature

Ogni Associazione aderente ha diritto ad esprimere un solo candidato per ciascun organo da eleggere.

Le candidature vanno comunicate per iscritto dall'Associazione proponente alla Commissione Elettorale e devono pervenire presso la sede del Coordinamento almeno 5 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'elezione. Qualora il numero delle candidature pervenute non sia almeno pari al numero dei componenti l'organo da eleggere aumentato di 1/3, le candi-

dature rimanenti saranno espresse nel corso dell'Assemblea, rispettando i limiti di cui al presente articolo.

Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari, al massimo, ad 1/3 (eventualmente arrotondato per eccesso) dei membri da eleggere.

Art. 4 - Consiglio Direttivo

I Consiglieri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo, salvo le assenze previamente giustificate.

L'accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di sollevare dall'incarico, previa comunicazione scritta della decisione al Consigliere interessato. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio surroga il consigliere destituito con il primo dei non eletti. Il mandato del consigliere così individuato scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri. Nel caso in cui a seguito di dimissioni o altre indisponibilità il numero di consiglieri scenda sotto la metà, il Presidente del Coordinamento, entro 40 giorni, convoca l'Assemblea ordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio il cui mandato avrà scadenza triennale.

Il Consiglio delibera con voto palese. Delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro consigliere.

Art. 5 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Le riunioni sono convocate per lettera, telefono, fax o e-mail dal Presidente del Coordinamento, che le presiede. Nel caso si renda necessario o sia chiesto da uno dei presenti, il Segretario redigerà il verbale della riunione.

In caso di assenza del Presidente la riunione è presieduta dal vice presidente.

Art. 6 - Collegio dei Revisori

Le riunioni del collegio sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo stesso o almeno un Revisore effettivo lo ritengano necessario e, comunque, almeno ogni 90 giorni per controllare la contabilità e quando si debbano redigere i pareri da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo.

Le riunioni sono convocate per lettera, telefono, fax o e-mail dal Presidente. La validità della riunione si ha con la presenza di tutti i revisori effettivi oppure di due revisori effettivi ed un supplente.

Se non convocata formalmente, la riunione è comunque valida nel caso in cui siano presenti tutti i revisori effettivi.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese. Delibera con voto segreto quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Le riunioni vengono presiedute dal Presidente, supportato da un revisore effettivo con il compito di redigere i verbali. Nei casi di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta da un revisore scelto tra i revisori effettivi presenti.

L'accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, alle riunioni del Collegio, attribuisce allo stesso la facoltà di procedere alla sollevazione dall'incarico, previa comunicazione scritta della decisione al Revisore interessato. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio surroga il Revisore destituito con il supplente o candidato non eletto che abbia ottenuto più voti. Il mandato del Revisore così individuato scade comunque insieme a quello degli altri. In caso il Collegio, a seguito di dimissioni o altre indisponibilità dei suoi membri, scenda sotto il numero di tre, il Presidente del Coordinamento convoca entro 40 giorni l'Assemblea ordinaria affinché elegga i nuovi Revisori.

I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 7 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze fra il Coordinamento e le Organizzazioni aderenti o queste fra loro. In particolare decide sull'esclusione dei soci, sulla radiazione dei membri degli organi del Coordinamento, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento, sull'inosservanza delle delibere e su tutte le altre questioni ad esso riservate per legge, statuto o regolamento interno.

Il Collegio si riunisce, tempestivamente, quando viene richiesta la sua decisione. La validità della riunione si ha con la presenza di tutti i Probiviri effettivi oppure di due Probiviri effettivi ed un supplente.

Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti e con voto palese. Delibera con voto segreto quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono convocate per lettera, telefono, fax o e-mail dal Presidente che le presiede. Il Presidente è supportato da un altro Proboviro effettivo con il compito di redigere i verbali. Anche se non convocata formalmente, la riunione è comunque valida nel caso in cui siano presenti tutti i Probiviri effettivi. In caso di assenza del Presidente, la riunione viene presieduta dal proboviro più anziano.

In caso il Collegio, a seguito di dimissioni o altre indisponibilità dei suoi membri, scenda sotto il numero di due, il Presidente convoca entro 40 giorni l'Assemblea ordinaria per l'elezione dei Probiviri mancanti. Nel caso manchi solo il terzo componente, lo stesso sarà eletto nella prima Assemblea utile.

Art. 8 - Laboratorio delle idee

I membri del “Laboratorio delle idee” sono individuati dal Consiglio direttivo tra volontari della provincia, esperti del Volontariato, esponenti del mondo culturale, della scuola, della imprenditoria, della comunicazione, della cooperazione, del terzo settore, ecc.

Il Laboratorio propone idee, iniziative, pareri al Consiglio direttivo e all’Ufficio di presidenza sia su propria iniziativa che a seguito di richiesta degli stessi.

Le riunioni del “Laboratorio delle idee” sono convocate per lettera, telefono, fax o e-mail dal Presidente del Coordinamento. Lo stesso o un suo delegato sono presenti alle riunioni.

Il Laboratorio individua tra i suoi membri un portavoce. Nel caso si renda necessario o sia chiesto da uno dei presenti, un componente il Laboratorio redigerà il verbale della riunione.

Art. 9 - Collegio dei rappresentanti delle Associazioni di stranieri

Per avere un rappresentante in seno al Collegio, l’Associazione deve fare domanda al Consiglio direttivo del Coordinamento, allegando idonea documentazione da cui risulti la costituzione formale, la sede nel territorio provinciale ed il numero dei propri aderenti. Le associazioni facenti parti del Collegio sono elencate in apposito registro tenuto a cura del segretario del Coordinamento.

Ogni tre anni e comunque in coincidenza con il rinnovo del Consiglio direttivo del Coordinamento, le associazioni aderenti al Collegio eleggono i tre rappresentanti che avranno titolo di partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo del Coordinamento.

La riunione per l’elezione è convocata per lettera, fax o e-mail dal Presidente del Coordinamento e presieduta dallo stesso o da un suo delegato senza diritto di voto. Il Presidente è supportato da un altro componente il Collegio con il compito di redigere il verbale. La validità della riunione e della elezione si ha in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei membri del Collegio; in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto.

I rappresentanti del Collegio alle riunioni del Consiglio direttivo che accumulino più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, possono essere sollevati dall’incarico dal Collegio stesso, previa comunicazione scritta della decisione al componente interessato. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare le proprie controdeduzioni al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio provvederà a sostituire il componente mancante surrogandolo con il primo dei non eletti. Il mandato del rappresentante così individuato scade comunque insieme a quello degli altri.

In caso a seguito di dimissioni o altre indisponibilità il numero dei rappresentanti del Collegio alle riunioni del Consiglio direttivo scenda sotto il numero di due, il Presidente del Coordinamento convoca entro 40 giorni il Collegio stesso affinché elegga i nuovi membri. Nel caso manchi solo il terzo componente, lo stesso sarà eletto nella prima riunione utile.

In caso di impedimento, i rappresentanti eletti possono delegare un altro membro del Collegio a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.

Quando non sono previste elezioni, i rappresentanti eletti possono convocare riunioni del Collegio, dandone preventiva informazione al Presidente del Coordinamento.

Art. 10 - Rimborsi spese

Il rimborso delle spese, effettivamente sostenute per attività ed incarichi svolti per conto del Coordinamento ed opportunamente documentate, sarà corrisposto ai componenti gli organi del Coordinamento, il Collegio dei rappresentanti delle Associazioni di stranieri e il Laboratorio delle idee, nonché agli altri soggetti che siano invitati alle riunioni.

Art. 11 - Rapporti con il Centro di Servizio per il Volontariato

Il Coordinamento è l'ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Treviso e, in quanto tale, è tenuto a rispettare la legislazione vigente in materia di Centri di Servizio ed il regolamento interno del Centro di Servizio stesso.

Il Consiglio Direttivo del Coordinamento provvede alle nomine riservate al volontariato negli organi del Centro di Servizio.